

SCHEMA DI SINTESI

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI ATTIVITA’ DI INDAGINE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL’INTERNO, NONCHE’ DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE”

Il testo si compone di 4 Capi (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione e di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno – Ulteriori disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale) e di 32 articoli, i cui contenuti sono di seguito sintetizzati:

CAPO I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA (ARTT. 1-11)

➤ Porto di particolari strumenti atti ad offendere

Introduzione del **divieto di porto di particolari strumenti atti ad offendere**, e in particolare:

- 1) divieto di porto, se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni - art. 4, comma 8, legge 18 aprile 1975, n. 110 - (articolo 1 comma 1 lett. a);**
- 2) divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo, punito con la reclusione da 1 a 3 anni, - art. 4-bis, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110 - (articolo 1 comma 1 lett b) punto 1).**

Si prevede, in entrambe le fattispecie, la possibilità per il prefetto di applicare le **sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della licenza di porto d'armi** ovvero il divieto di conseguirli, nonché la comunicazione, da parte dell’organo accertatore, all’autorità giudiziaria competente (**articolo 1 comma 1, lett.a) e articolo 1, comma 1, lett. b) punto 3).**

E’ prevista la **confisca**, altresì, la confisca dei predetti strumenti.

Se i fatti sono commessi dal minore di anni 18, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale – nuovo art. 4 -ter legge 18 aprile 1975, n.110 commi 1 e 2. (articolo 1 comma 1 lett.c)).**

➤ Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere

Introduzione del divieto di vendita ai minorenni - anche su web o piattaforme elettroniche, con compiti di vigilanza e sanzionatori affidati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - **di talune armi cd. “improprie”, in particolare di strumenti da punta e taglio** che, pur non nascendo con la precipua destinazione dell’offesa alla persona, possono occasionalmente servire a tale finalità - **nuovo art. 4-quater, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110. (articolo 1, comma 1, lett. c).**

La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro, aumentata fino a un massimo di 12.000 euro in caso di reiterazione della violazione del

divieto, irrogata dal Prefetto, e con la revoca della licenza all'esercizio dell'attività disposta dall'Autorità competente - **nuovo art. 4-quater, commi 6, 7 e 8, legge 18 aprile 1975, n. 110 (articolo 1, comma 1, lett.c)).**

È, altresì, introdotto a carico dell'esercente l'attività di vendita dei predetti strumenti, **l'obbligo di tenuta di un registro in formato elettronico ove inserire giornalmente le singole operazioni di vendita**, che, in caso di inottemperanza, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a 10.000, irrogata dal Prefetto -**nuovo art. 4-quinquies c.2, legge 18 aprile 1975, n. 110 (articolo 1, comma 1, lett.c)).**

E' prevista, altresì, **una modifica al Testo Unico Immigrazione – nuovo art. 4-quinquies.(articolo 1, comma 1, lett.c)),** che inserisce tra i reati ostativi all'ingresso in Italia anche le seguenti fattispecie per le quali è previsto **l'arresto facoltativo in flagranza (381cpp):**

- alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (art. 381 comma 2, lett. m)),
- porto di armi per cui non è ammessa licenza e *di particolari strumenti da punta e taglio* (art.381, comma 2, lettera m -sexies)) **(articolo 1, comma 2)**

Si introduce, infine, una norma **transitoria**, che differisce di **60 giorni** dall'entrata in vigore del decreto in commento le disposizioni riguardanti il divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere, e gli obblighi di registrazione per la vendita di particolari strumenti atti ad offendere -articolo 4-quater, commi 3 e 4, e 4-quinquies **(articolo 1 comma 1, lett.c))**

➤ **Prevenzione della violenza giovanile**

Ampliamento del catalogo dei reati per i quali si può applicare l'ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, inserendo (per le finalità dei reati spia) anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo. Attualmente l'art. 5 del decreto-legge Caivano fa riferimento soltanto ai reati per i quali è comminata una pena non inferiore nel massimo a 5 anni **(articolo 2, comma 1 lett. b).**

Al fine di rafforzare l'azione educativa e di controllo sui minori, nel caso in cui taluno dei reati così ampliati dall'intervento di modifica sopraindicato, è commesso successivamente all'ammonimento questorile rivolto al minore di età superiore agli anni 14, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale **(articolo 2, comma 1, lett. a).**

Medesima sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dal Prefetto, è, altresì, introdotta per i casi di ammonimento del Questore nei confronti di minorenni che hanno commesso atti persecutori o di cyberbullismo **(articolo 2, comma 2).**

➤ **Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato**

Il furto commesso con destrezza (art. 625, comma 1, n. 4, del codice penale) torna ad essere **procedibile d'ufficio nelle ipotesi in cui sia commesso sottraendo mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari, o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità**, modificando quanto previsto dalla c.d. riforma Cartabia.

Introduzione del reato di **rapina** commessa, **in danno** di istituti di credito, uffici postali sportelli automatici, veicoli adibiti al, **trasporto di valori** o **locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori**, da un **gruppo armato organizzato** che effettua azioni predatorie nelle campagne o in pubbliche vie ovvero fa uso di **dispositivi esplosivi o comunque micidiali**, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o

metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio. La pena base è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 (**articolo 3**).

➤ **Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche**

La disposizione tiene conto, istituzionalizzandola, dell'esperienza maturata "sul campo" attraverso le ordinanze adottate da alcuni prefetti in applicazione della direttiva del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2024, finalizzata ad assicurare migliori condizioni di sicurezza nei contesti urbani a maggior rischio, come, ad esempio, le c.d. "piazze di spaccio" di stupefacenti, le zone interessate dalla movida notturna e quelle contrassegnate da particolare degrado ambientale.

Lo strumento finora adoperato dal prefetto, in tali contesti, è stata l'ordinanza di cui all'**articolo 2 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773**, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), caratterizzata dalle condizioni di urgenza o di grave necessità pubblica dell'intervento. Con la norma che si introduce, **si intende stabilizzare una procedura** volta a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza urbana e della piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini

E' previsto, pertanto, che il **Prefetto possa individuare, per un periodo massimo di 6 mesi rinnovabili anche più volte nel limite massimo di 18 mesi, specifiche zone (c.d. zone rosse)** caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, in relazione alle quali è disposto l'**allontanamento di soggetti che tengono, comportamenti violenti, minacciosi o molesti, mettendone in pericolo la sicurezza e impedendone la libera fruibilità, che siano stati denunciati negli ultimi cinque anni** per:

- delitti non colposi contro la persona o il patrimonio;
- reati in materia di stupefacenti;
- reati riguardanti il porto di armi o oggetti atti ad offendere, il porto di armi per cui non è ammessa licenza o per particolari strumenti atti ad offendere

(**articolo 4, comma 1, lett.a) n.2**).

Inoltre **l'ordine di allontanamento, già previsto** dall'art. 9, del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, c.d. Minniti, **attualmente adottato nei confronti di chi impedisce l'accessibilità e la fruizione** di infrastrutture fisse e mobili di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, di presidi sanitari, di scuole, università, di luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, di aree urbane destinate a pubblici spettacoli, **oltre che nei confronti di chi:**

- è colto in luogo pubblico in stato di **manifesta ubriachezza**,
- compie atti **contrari alla pubblica decenza**,
- eserciti il **commercio abusivo**,
- eserciti attività di **parcheggiatore abusivo, accattonaggio molesto**

viene esteso anche nei confronti di soggetti che tengono **comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti**, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza (**articolo 4, comma 1, lett.a) n.2**).

Il divieto di accesso c.d. Daspo urbano, (articolo 10 decreto legge 20 febbraio 2017 c.d. Minniti) **viene esteso** anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati anche **con sentenza non definitiva nel corso dei cinque anni precedenti**, per reati per cui è previsto l'**arresto obbligatorio in flagranza**, commessi in occasione di **manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**.

Attualmente il provvedimento è adottato in caso di reiterazione delle condotte che comportano l'ordine di allontanamento se da questa possa derivare pericolo per la sicurezza, nei confronti

di soggetti condannati con sentenza definitiva o confermata in appello negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, **(4, comma 1, lett.b) n.4).**

Viene infine introdotto l'arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (articolo 4, comma 1, lett.b) n.6)

➤ **Misure accessorie per spaccio di stupefacenti**

È inserita la **confisca obbligatoria, in luogo di quella facoltativa attualmente prevista, degli autoveicoli o di altri beni mobili registrati o non registrati** che risultino essere stati **utilizzati per la commissione dei reati** o che abbiano agevolato il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti quale misura accessoria per i reati previsti dall'articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990) **(articolo 5).**

➤ **Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana**

Si interviene in materia di **installazione di sistemi di videosorveglianza** nell'ambito dei Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, dando continuità, mediante l'autorizzazione di una spesa pari a **19 milioni di euro annue** anche per il triennio 2025-2028, già prevista dalle precedenti disposizioni in materia di risorse statali da destinare all'implementazione delle suddette tecnologie di prevenzione e contrasto alla criminalità. Si dispone, altresì, l'implementazione di **25 milioni di euro** a partire dal 2026, per le risorse del **Fondo sicurezza urbana** e la possibilità per i comuni di **destinarlo, in parte, anche ai compensi per lavoro straordinario del personale delle polizie locali**. Ulteriori disposizioni sono state inserite, da ultimo, per recuperare risorse finanziarie anche provenienti da altre fonti (tassa di soggiorno, proventi contravvenzioni stradali, ecc.) per incentivare le iniziative di sicurezza urbana, compreso il pagamento dei predetti compensi **(articolo 6).**

➤ **Perquisizioni in casi di eccezionale gravità, a tutela della sicurezza pubblica**

Viene estesa la possibilità, in casi di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'A.G., di procedere, in presenza di un **pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale**, alla **perquisizione sul posto**:

- nel corso di servizi espletati in occasione di **manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**;
- **durante le operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone**;
- **per l'accertamento dell'eventuale possesso di strumenti o oggetti atti ad offendere**, oltre alle ipotesi già previste nell'attuale art. 4, comma 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. legge Reale) relative all'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione.

(articolo 7, comma 1).

➤ **Fermo di prevenzione**

Fermo restando quanto previsto dall'attuale art.11 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 che consente agli ufficiali ed agenti di polizia di accompagnare e trattenere non oltre le 24 ore nei propri uffici **chiunque si rifiuti di dichiarare le proprie generalità, informando il pubblico ministero**, viene introdotta la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di **manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore** per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, **anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall'uso di petardi, caschi o strumenti che rendono**

difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere **condotte di concreto pericolo** per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l'incolumità pubbliche – **nuovo articolo 11-bis decreto legge 21 marzo 1978, 59 (articolo 7, comma 2).**

➤ **Illecito penale per chi non si ferma all'alt delle Forze di polizia e si dà alla fuga**

Introduzione di un illecito penale punito con la **reclusione da sei mesi a cinque anni** per chi non si ferma all'alt degli organi di polizia e si dà alla fuga **con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità**, accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di **arresto in flagranza differita**. In tal caso, resta applicabile, in via cautelativa e provvisoria, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (articolo 8).

➤ **Depenalizzazione delle sanzioni previste per il mancato preavviso di riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore**

In un'ottica di accelerazione del processo sanzionatorio e di inasprimento delle sanzioni pecuniarie irrogabili, **si depenalizzano le sanzioni previste dall'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza** per le fattispecie del mancato preavviso al Questore di riunione in luogo pubblico e dell'inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore.

In caso di mancato preavviso al Questore, le attuali pene dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a 413 euro, disposte nei confronti dei promotori di una riunione pubblica, sono sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo **di euro 1000 a un massimo di euro 10.000**, estese anche all'ipotesi di riunioni promosse tramite reti di comunicazione elettronica (**articolo 9, comma 1, lett. a), numero 1).**

In caso di **mancata osservanza delle prescrizioni dell'Autorità**, le attuali pene fino ad un anno di reclusione e dell'ammenda fino a 413 euro sono sostituite con la sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di 1.000 a un massimo di 12.000 euro (articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2).**

In caso di **mancato rispetto delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto**, da cui possa derivare un **pericolo alla sicurezza o all'incolumità pubblica** ovvero in caso di **ostacolo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico** urgente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.000 a 10.000 euro.**

Nelle ipotesi di **turbamento del pacifico svolgimento** di una riunione in luogo pubblico o del **regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica** è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria **da 500 a 3.000 euro.**

Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal Prefetto (**articolo 9, comma 1, lett. a), numero 3).**

Viene altresì modificato il terzo comma dell'articolo 24, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, **depenalizzando anche l'ipotesi di disobbedienza all'ordine di scioglimento della riunione o dell'assembramento**, attualmente punita con l'arresto e l'ammenda fino a 413 euro, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.000 a 20.000 euro (articolo 9, comma 1, lett. b).**

Viene infine modificato il primo comma dell'articolo 654 c.p. (**Grida e manifestazioni sediziose**), già depenalizzato, con **l'aumento della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2400 euro** in luogo di quella attualmente prevista da 103 a 619 euro (**articolo 9, comma 2).**

➤ **Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico**

Introduzione **del divieto di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti, disposto dal giudice, con la sentenza di condanna per i seguenti delitti:**

- **attentato per finalità terroristiche** o di eversione (art. 280 c.p.);
- **attentato di terrorismo** con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- **devastazione saccheggio e strage** al fine di attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 c.p.);
- **violenza o minaccia** ad un corpo politico amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.) anche se aggravato (art. 339 c.p.);
- **devastazione e saccheggio** (art. 419 c.p.);
- **strage** (art. 422 c.p.);
- **incendio** (art. 423 c.p.);
- **danneggiamento seguito da incendio** (art. 424 c.p.) nelle ipotesi aggravate previste dal 425 c.p. (es. se il fatto è commesso su edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri, aziende agricole);
- **attentato alla sicurezza dei trasporti** (art. 432 c.p.);
- **omicidio volontario** (art. 575 c.p.), anche nella forma tentata;
- **omicidio preterintenzionale** (art. 584 c.p.);
- **lesioni personali** se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'art. 583 c.p. o se il fatto è commesso con armi o sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite (585 c.p.), **ovvero se il fatto è commesso durante lo svolgimento delle proprie funzioni, in danno di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza**, di esercenti le professioni sanitarie o socio sanitarie o nei confronti di arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di manifestazioni sportive (**583-quater c.p.**).

Si prevede altresì, che il questore possa **prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte**, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente **nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni** per le quali opera il divieto.

La **violazione** del divieto o dell'obbligo di cui al presente articolo è punita con la **reclusione da 4 mesi a 1 anno (articolo 10).**

➤ **Misure per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti del personale scolastico**

Vengono introdotte misure volte a tutelare tutto il personale scolastico, da atti di violenza perpetrati nei loro confronti.

Viene esteso l'**ambito applicativo dell'articolo 583-quater c.p.** (Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali) **a tutto il personale scolastico per atti di violenza nei loro confronti puniti con la pena aggravata della reclusione** da due a cinque anni e in caso di lesioni personali gravi o gravissime, con la pena rispettivamente, della reclusione da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni (**articolo 11, comma 1**).

E' previsto, altresì, in caso di episodi violenti nei contesti scolastici, **l'arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380 cpp) (art.11, comma 2).**

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI INDAGINE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI

GIUSTIFICAZIONE E DI FUNZIONALITA' DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL'INTERNO (ARTT. 12-25)

➤ Annotazione preliminare in un separato modello in presenza di cause di giustificazione

Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando **appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione** (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all'**annotazione preliminare, in separato modello** - da introdursi con apposito decreto del Ministro della giustizia (**articolo 13**) del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l'attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all'iscrizione nel predetto registro (**articolo 12**).

➤ Tutela legale per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Estensione dell'applicabilità degli istituti volti alla tutela legale del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto-legge 11 aprile 2025, n.48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n.80 anche alla fase giudiziaria prevista dalla disciplina introdotta dall'articolo 13 del presente disegno di legge (**articolo 14**).

➤ Rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria

Si istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2026, destinato a finanziare accordi di collaborazione tra Interno/MIT/Gruppo FS per rafforzare i livelli di sicurezza delle stazioni ferroviarie e nelle immediate adiacenze (**articolo 15**).

➤ Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari

Si ampliano i poteri investigativi degli ufficiali di p.g. del Corpo di polizia penitenziaria per reati gravi commessi in carcere consentendo agli ufficiali di polizia giudiziaria che appartengono ai Nuclei Investigativi (Nucleo Centrale e Nuclei Regionali), nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attività di loro competenza, di operare con la modalità c.d. "sotto copertura" (**articolo 16**).

➤ Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato

Sono introdotte procedure semplificate ed accelerate per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per gli allievi dei corsi di formazione che partecipano a concorsi interni o pubblici per passaggio ai ruoli superiori o accesso alla carriera. Detto personale è esonerato dagli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte già effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, da quella psico-fisica,

Inoltre, si introduce, **fino al 31 dicembre 2027**, la **possibilità di prevedere**, nei bandi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, lo **svolgimento di prove d'esame e accertamenti facoltativi**, in aggiunta a quelli obbligatori, al fine di valorizzare i candidati che dimostrino qualità ulteriori o superiori rispetto a quelle minime richieste per il conseguimento dell'idoneità nelle prove e negli accertamenti obbligatori.

Si consente, altresì, **fino al 31 dicembre 2027**, la **partecipazione alle procedure concorsuali** per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, **nel limite del 10 per cento** dei posti messi a bando, **ai candidati in possesso di peculiari titoli di studio o conoscenze**

professionali non individuati tassativamente *a priori*, ma previsti, di volta in volta, nel bando di concorso (**articolo 17**).

➤ **Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato**

La modifica valorizza il merito effettivo e l'esperienza maturata, quali elementi ritenuti centrali e prioritari per l'assolvimento delle delicate funzioni connesse ai **ruoli di sovrintendente e viceispettore e ispettore**.

Per superare le gravi carenze nei predetti ruoli, si prevede che i relativi **concorsi interni** siano svolti **con procedure più snelle rispetto a quelle ordinarie**.

In particolare, per i sovrintendenti, si prevede l'indizione di ulteriori scrutini e concorsi interni da bandire secondo criteri semplificati a copertura delle vacanze organiche al 31 dicembre degli anni dal 2023 al 2025.

Per gli ispettori, sono indetti ulteriori concorsi interni da bandire, con modalità semplificate, a copertura delle vacanze organiche al 31 dicembre degli anni dal 2023 al 2028, limitatamente ai posti disponibili per le procedure selettive interne

Per i viceispettori sono indetti concorsi interni da bandire, entro il 31 dicembre 2027, con modalità semplificate a copertura delle vacanze organiche (**articolo 18**).

➤ **Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato**

Fino al 31 dicembre 2027 possono essere indetti concorsi per **l'accesso al ruolo degli ispettori** della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia riservati ai candidati in possesso di **laurea**, per specifiche esigenze di funzionalità della polizia di Stato, elevando così il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle relative procedure concorsuali pubbliche.

È introdotta l'autorizzazione per i vice ispettori, durante il periodo di prova, ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (**articolo 19**).

➤ **Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale**

Si inserisce l'ulteriore **requisito dell'affidabilità**, in parallelo con quanto disposto per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

In analogia a quanto già accade per le Forze armate, è introdotta, **fino al 31 dicembre 2027** la possibilità di **bandire concorsi per il reclutamento diretto di Marescialli in possesso di laurea triennale** prevedendo, altresì, un terzo canale di arruolamento, straordinario e ulteriore rispetto a quello del "concorso pubblico" e a quello del "concorso interno", al fine di poter disporre di nuovi marescialli, già laureati.

È inserito il possibile **prolungamento della ferma per la durata di un anno** per il militare che, alla scadenza della ferma volontaria, non sia pienamente nelle condizioni, per qualità di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente (**articolo 20**).

➤ **Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza**

Potenziamento del ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza attraverso il reclutamento di personale, **fino al 31 dicembre 2027**, in possesso di specifici titoli di studio, da impiegare nei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario, al quale è attribuita la **qualifica di agente di pubblica sicurezza**.

È stabilita, altresì, una **ferma di due anni**, con decorrenza dalla data di arruolamento, per i frequentatori dei corsi per l'accesso al suddetto ruolo.

Si recepisce, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 40/2024, **espungendo la guida in stato di ebbrezza dalle cause di esclusione** previste per le procedure per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere (**articolo 21**).

➤ **Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria**

Viene prorogata l'efficacia dell'articolo 44, comma 8, lettera a-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – recante le “Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria” nell’ambito della revisione dei ruoli delle Forze di polizia (c.d. “riordino delle carriere”) – che prevede concorsi interni per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti connotati da modalità di svolgimento più snelle rispetto a quelle previste dalla disciplina ordinaria, particolarmente utili nell’ottica di ridurre, nel più breve tempo possibile, le carenze organiche del ruolo in argomento (**articolo 22**).

➤ **Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario del Corpo di polizia penitenziaria**

Si riduce, da 12 a 8 mesi, la **durata del corso** di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di **vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria** (**articolo 23**).

➤ **Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria**

Si riserva, fino al 31 dicembre 2027, l’accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria ai candidati in possesso di laurea, elevando così il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle relative procedure concorsuali pubbliche, che, invece, la normativa vigente in materia individua nel diploma di istruzione secondaria superiore.

È introdotta l’autorizzazione per i vice ispettori, durante il periodo di prova, ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione, nei limiti delle disponibilità alloggiative (**articolo 24**).

➤ **Disposizioni riguardanti l'indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395**

Si prevede che **non siano ripetibili** le somme corrisposte, a titolo di **indennità di presenza**, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato **nei servizi esterni**, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l’Amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione (**articolo 25**).

CAPO III-DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL’INTERNO, NONCHÉ MISURE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ARTT. 26-27)

➤ **Funzionalità del Ministero dell’interno e valorizzazione dei beni confiscati**

Per l’attuazione del Patto UE Migrazione e asilo, si prevedono **procedure accelerate e derogatorie** per l’assunzione di personale non dirigente dell’Amministrazione civile, tramite lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Ulteriori previsioni sono volte ad assicurare la funzionalità del Commissario per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (**articolo 26**).

➤ **Misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata**

Programma di **assunzioni mirate**, presso **amministrazioni pubbliche** e nei **limiti delle relative facoltà assunzionali**, delle **vittime** del dovere, del terrorismo e delle stragi di tale matrice, della criminalità organizzata, nonché dei medici e operatori sanitari e dei loro familiari, pure superstiti, aventi diritto al collocamento obbligatorio con precedenza.

Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, viene riconosciuto altresì il **diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di 24 ore annue** per partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, dando seguito all'impegno assunto dal Governo con apposito ordine del giorno approvato in sede di esame dell'AS 1053 (Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), ora Legge 4 aprile 2025, n. 42 (**articolo 27**).

CAPO IV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ARTT. 28-33)

➤ **Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità**

Obbligo, per lo straniero detenuto o internato, di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire/produrre elementi in proprio possesso relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito, con valorizzazione dell'omessa cooperazione ai fini della valutazione di pericolosità prevista per l'espulsione di cui all'articolo 15 TUI (Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)

Attualmente l'obbligo di cooperazione è previsto soltanto per lo straniero trattenuto nei CPR, ovvero per lo straniero richiedente asilo o rintracciato in posizione di irregolarità, ma non è previsto per lo straniero detenuto nelle carceri. (**articolo 28**).

➤ **Respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio**

Previsione in capo all'Ufficio di polizia di frontiera, ovvero al Questore - laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera – del **compito di procedere al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna**.

Attualmente il trasferimento delle persone rintracciate nelle zone di frontiera interna è attuato sulla base degli accordi bilaterali di cooperazione, ma la disciplina è stata uniformata dal Regolamento (UE) 2024/1717 (di modifica del Codice frontiere Schengen), cui si garantisce piena attuazione.

Superamento di talune difformità applicative della disciplina in tema di adozione del provvedimento di **espulsione** connesso alla violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore, mediante il chiarimento di taluni passaggi procedurali in linea con le indicazioni eurounitarie volte a rendere i **rimpatri più efficaci**.

In particolare, si precisa che, nel caso in cui lo straniero è rintracciato **dopo aver violato il secondo ordine questorile, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, ma all'esecuzione del provvedimento in precedenza emesso**, salvo il caso in cui non siano sopraggiunte situazioni personali diverse, meritevoli di attenzione. (**articolo 29, comma 1**).

Si interviene anche sulle modalità di trattamento **dei dati riguardanti i soggetti che attraversano le frontiere**. (**articolo 29, comma 2**).

Attualmente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza riceve i dati comunicati dalla Capitaneria di porto ma attraverso modalità che non ne consentono il trattamento automatizzato. Si **abroga**, altresì, la disposizione che prevede, senza alcuna verifica reddituale, il **gratuito patrocinio nella fase giurisdizionale avverso il provvedimento di espulsione** del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea (**articolo 29, comma 3**).

.

Attualmente per i giudizi di opposizione all'espulsione e di convalida del trattenimento l'articolo 142 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede l'ammissione automatica al beneficio, diversamente da quanto previsto in linea generale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato (condizionato al possesso di un reddito annuo non superiore ai limiti di legge, attualmente pari fissato dal decreto ministeriale 22 aprile 2025 ad euro 13.659,64).

➤ **Deroghe per il potenziamento della rete dei centri per migranti e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale**

Si consente al Ministero dell'interno di avvalersi, fino al 31 dicembre 2028, di **amplie facoltà di deroga della normativa vigente**, anche avvalendosi della vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Si aggiunge all'attuale modalità di notifica di atti e provvedimenti destinati ai richiedenti al domicilio privato, anche quella a mezzo posta elettronica certificata, qualora il richiedente ne sia in possesso oppure sia assistito da un legale rappresentante nella fase amministrativa della procedura.

Relativamente alle modalità di notifica di atti e provvedimenti destinati ai richiedenti protezione internazionale, **l'attuale** articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede che quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso gli appositi centri, la notificazione è effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente a mezzo del servizio postale da parte della Commissione territoriale.
(articolo 30).

➤ **Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione**

Autorizzazione del versamento da parte delle autorità svizzere allo Stato italiano dell'importo di 20.000.000 di franchi svizzeri, in esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, sottoscritto il 17 maggio 2024, da destinare al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per spese relative a centri di accoglienza e a centri di trattenimento di cittadini stranieri (**articolo 31**).

➤ **Avvalimento della Croce Rossa Italiana**

Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi da esso scaturenti, anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, si consente al Ministero dell'interno, in deroga al codice dei contratti, di avvalersi, fino al 31 dicembre 2028, della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) nell'espletamento delle attività umanitarie presso i centri per migranti, anche alla luce della positiva esperienza fin qui maturata per l'*hotspot* di Lampedusa (**articolo 32**).

Roma, 5 febbraio 2026